

Dipartimento di Prevenzione

Direttore Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Direttore Dott.ssa Giovanna Manzari

Viale Battista Bardanzellu, 8 – 00155 Roma

Tel. 0641434946 Fax 0641434936

PEC: dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it**NOTA INFORMATIVA PER L'UTENTE**

Autorizzazione in deroga art. 63 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

1. PRELIMINARI E DEFINIZIONI**1.1. Introduzione.**

In tutte le Imprese pubbliche e private in cui è impiegato personale dipendente o equiparato, trova applicazione l'art.63 c.1 e c. 5 del D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii che recitano rispettivamente: c. 1) *“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV”*; c. 5) *“Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.”*

L'istanza deve essere presentata esclusivamente dal Datore di Lavoro.

Per le comunicazioni a mezzo PEC, si dovrà riportare la seguente dichiarazione:

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), da parte dell'UOC S.Pre.S.A.L. ASL Roma 2”

1.2. Definizione di lavoratore (articolo 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.81/88).

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle

strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni”

1.3. Richieste di deroga art. 63 comma 5

Il D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. all'art. 63 comma 1, prevede che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'all. IV del decreto.

Per le aziende industriali con più di cinque lavoratori ed in ogni caso quelle che eseguono lavorazioni che comportino la sorveglianza sanitaria, tra i requisiti che devono possedere i luoghi chiusi destinati al lavoro è riportato anche quello dell'altezza netta non inferiore a 3 m. (Allegato IV punto 1.2.1.1). Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente, comunque nel rispetto dell'altezza netta non inferiore a 2.7 m. per ciascun locale (Regolamento Edilizio del Comune di Roma).

2. ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE AL CITTADINO

2.1. Presentazione della domanda di Autorizzazione e/o di Voltura.

La domanda può essere trasmessa:

in forma cartacea:

- Al protocollo aziendale di Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma

Orario di apertura Martedì e Giovedì ore 9 - 13 e 15 - 17
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9 - 15,30

in forma telematica:

- Al Servizio S.Pre.S.A.L., all'indirizzo PEC dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it.
- Al Protocollo Aziendale all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.aslroma2.it.

In caso di presentazione di istanza di autorizzazione in deroga in forma telematica, l'elaborato grafico scansionato dovrà essere leggibile e identico ai due elaborati grafici che saranno prodotti in originale al Protocollo Generale, unitamente all'ORIGINALE dell'istanza recante marca da bollo annullata.

In assenza dell'elaborato grafico o in caso di elaborato non leggibile, non si darà seguito all'istanza.

In caso di presentazione di istanza di voltura di autorizzazione in deroga in forma telematica, dovrà in ogni caso essere consegnata al Protocollo Generale la precedente Autorizzazione rilasciata, in originale, completa della Planimetria allegata, unitamente all'ORIGINALE dell'istanza recante marca da bollo annullata.

Si evidenzia la necessità di inviare la documentazione in riscontro alle richieste effettuate da questa U.O.C. nel corso dell'iter autorizzativo in un'unica data e con nota di accompagnamento contenente l'elenco dei documenti allegati datata e firmata dal Datore di lavoro.

Si invita a non presentare documentazione rilegata a libro o a spirale.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica ed amministrativa secondo l'elenco dei documenti riportato nella presente nota informativa e nel rispetto degli allegati I e II. La conformità della documentazione presentata verrà valutata in base ai requisiti riportati in tale sezione. *In particolare, si richiede che la specifica delle attività svolte nei singoli locali per i quali viene richiesta l'autorizzazione in deroga sia riportata sugli elaborati grafici in modo identico a quella riportata sull'istanza.*

I locali per i quali è possibile richiedere l'Autorizzazione in deroga e/o la Voltura di deroga, devono essere ubicati nel territorio di competenza della U.O.C. S.Pre.S.A.L. della ASL Roma 2 ovvero nei Municipi: IV, V, VI, VII, VIII, IX del Comune di Roma.

Il Datore di Lavoro può delegare, per tutto l'iter amministrativo, persona munita di delega, firmata dal delegante, con le fotocopie dei rispettivi documenti di riconoscimento (il delegato dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento valido).

La compilazione della modulistica deve essere completa e veritiera. Qualora non risultasse tale, oltre a costituire specifica violazione di Legge, è prevista l'esclusione dal procedimento, la sospensione e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato.

Il Datore di lavoro, in caso di dichiarazioni mendaci, contraffazione, falsità e utilizzo non corretto degli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia secondo quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato (Autorizzazione e/o Voltura).

L'atto autorizzativo in deroga resta valido fino a quando le strutture, le attività, gli impianti e il ciclo produttivo restano immutati, nel rispetto delle competenze di altri Enti e Servizi. In caso di modifiche, deve essere richiesta una nuova autorizzazione in deroga.

2.2. Indirizzo e recapiti.

Ente	Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Sede	Viale Battista Bardanzellu, 8 - 00155 Roma (RM)
Recapiti	PEC: dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it

2.3. Tariffario: Delibera della Giunta Regionale del Lazio 10740/95 e s.m.i.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi iniziali da versare per i diversi tipi di richiesta ed i costi ordinari delle differenti attività che il personale della U.O.C. può svolgere durante la fase d'Istruttoria:

Pagamento in acconto

Richiesta	Importo Iniziale
Autorizzazione art.63	129,11
Voltura delle Autorizzazioni	51,65

Pagamento Aggiuntivo a saldo, secondo le attività svolte /Tariffario

All'atto della presentazione dell'Istanza deve essere consegnata l'attestazione dell'avvenuto pagamento in acconto, effettuato secondo le modalità indicate al punto 2.1; mentre, al momento del ritiro dell'Atto richiesto (Autorizzazione/Voltura), dovranno essere presentati la ricevuta del versamento aggiuntivo e la marca da bollo di euro vigente all'atto della presentazione dell'istanza.

I versamenti, in acconto e a saldo, possono essere eseguiti tramite bonifico bancario oppure con pagamento diretto presso gli Sportelli CUP dell'Azienda U.S.L Roma 2.

Le coordinate per effettuare il bonifico e le informazioni relative alle modalità di pagamento sono:

Bonifico	Codice IBAN - IT 79 M 01005 03221 000000218020 (BNL Agenzia 21) intestato a: Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2 sede legale: Via Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma - causale: S.Pre.S.A.L. D.Lgs. 81/2008 (autorizzazione art.63 e/o art.65 o voltura), nome Ditta, ubicazione locali.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportelli CUP	<p>Autorizzazione: presentare alle casse il modello M-SL03, compilato in tutte le sue parti, completo di causale del pagamento. Presente su sito istituzionale da presentare al CUP Aziendale compilato in tutte le sue parti, con causale di pagamento: “S.Pre.S.A.L. D.Lgs. 81/2008 (autorizzazione art.63), nome Ditta, indirizzo locale”;</p> <p>Voltura dell’Autorizzazione: presentare alle casse il modello M-SL04, compilato in tutte le sue parti, completo di causale del pagamento. Presente su sito istituzionale;</p> <p>Pagamento Iniziale Voltura dell’Autorizzazione: da presentare al CUP Aziendale compilato in tutte le sue parti, con causale di pagamento: “S.Pre.S.A.L. D.Lgs. 81/2008 (Voltura di autorizzazione in deroga art.63), nome Ditta, indirizzo locale”.</p> <p>Modalità di pagamento: contanti, pos/bancomat, assegno bancario/postale.</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. In caso di bonifico, è necessario presentare l’attestazione dell’avvenuto pagamento e non la semplice disposizione all’Istituto bancario.

2.4. Documentazione Istanza/Richiesta

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ART.63

La richiesta di Autorizzazione è composta da:

1. Istanza in bollo **datata** e firmata dal richiedente **IN ORIGINALE** (*da consegnare a mano presso il Protocollo Generale anche se l’istanza è inviata in via telematica*). In caso di invio per Pec il bollo deve essere annullato a cura del richiedente;
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Scheda Anagrafica Ditta datata e firmata dal richiedente, riferita ai soli locali da derogare;
4. Attestazione del pagamento iniziale a titolo di acconto riportante la dicitura **ESEGUITO** del pagamento in acconto (non è accettata la sola disposizione di bonifico);
5. N°2 (due) copie Elaborato Grafico in **ORIGINALE** (*da consegnare a mano presso il Protocollo Generale anche se l’istanza è inviata in via telematica*) per l’individuazione esatta dei locali per cui si richiede l’Autorizzazione, comprensive dello schema dell’impianto di aerazione, secondo quanto specificato nell’**ALLEGATO 1**, firmate sia dal Datore di Lavoro che da un professionista abilitato;
6. Relazione tecnica dell’impianto di aerazione, redatta secondo quanto specificato nell’**ALLEGATO 2** e firmata da un professionista abilitato;
7. Relazione, firmata dal Datore di Lavoro, con le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente, che descriva il ciclo produttivo (le lavorazioni eseguite, il tempo di permanenza del personale nei diversi locali, attrezzature/apparecchiature ed eventuali



- sostanze utilizzate), con allegate le certificazioni/dichiarazioni di conformità delle attrezzature/apparecchiature;
8. Documentazione comprovante l'avvenuta consultazione dell'RLS.
 9. Certificato di Prevenzioni Incendi (C.P.I.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai VV.F. comprensiva della ricevuta rilasciata dal Comando dei VV.F. e copia della Planimetria ad esso allegata. Per le attività non ricomprese nell'all. I del D.P.R. 151/2011, produrre una dichiarazione di non necessità a firma del Datore di Lavoro e il documento di valutazione rischio incendio ai sensi del D.M. 03/09/2021, contenente anche il calcolo del carico d'incendio e il Piano di Emergenza ed Evacuazione, se applicabile;
 10. Le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici, ai sensi del D.M.37/2008 (impianti aeraulici, impianti elettrici, impianti gas, impianti antincendio, ecc...), complete degli allegati obbligatori;
 11. denuncia dell'impianto di messa a terra all'INAIL (D.P.R.462/2001);
 12. ultima verifica periodica dell'impianto di Messa a Terra in corso di validità;
 13. documento di valutazione del rischio radon contenente i risultati della misurazione concentrazione media annuale di gas Radon. Qualora la campagna di misurazione non sia stata completata, produrre documento di valutazione del rischio radon, attestante l'avvio della campagna di rilevazione, completo di planimetria con l'ubicazione dei rivelatori, secondo quanto previsto al punto 3 lett. d) e e) dell'All.2 del D.lgs. 101/2020, se applicabile.
 14. certificazione INAIL/ARPA per macchine e impianti soggetti ad omologazione e verifiche (elevatori ecc...) o dichiarazione di non applicabilità, rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n°.445 del 28/12/2000;
 15. documento di valutazione del rischio chimico con elenco degli agenti chimici utilizzati, (da cui si evinca per ciascuna sostanza un rischio "irrilevante" per la salute, nel rispetto del divieto di cui all'art. 65 del D.lgs. 81/08), completo delle relative schede di sicurezza conformi al regolamento REACH 878/2020. Qualora non si utilizzino sostanze chimiche oppure queste vengano utilizzate dal solo datore di lavoro o da imprese esterne (ad es. per le pulizie), tali indicazioni devono comunque essere inserite nel DVR chimico;
 16. Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato attestante il carico massimo/mq dei soppalchi o dichiarazione di non applicabilità, rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n°.445 del 28/12/2000.

Il Documento di Valutazione dei rischi e/o suoi estratti devono essere datati e firmati dal Datore di Lavoro e da tutte le figure previste dal D.lgs. 81/08.

N.B. L'istanza sarà ritenuta improcedibile in mancanza anche uno dei documenti sopra indicati.

Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta successivamente alle verifiche dei locali e della documentazione presentata.

A saldo delle prestazioni necessarie sarà richiesto pagamento integrativo.

Si invita a non presentare documentazione rilegata a libro o a spirale.

3.0 RICHIESTE DI VOLTURA DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ART.63

In caso di cambio di ragione sociale o di intestatario (esclusi i titolari pro tempore) dell'atto autorizzativo è necessario effettuare la voltura al nuovo datore di lavoro. Le volture di deroghe vengono rilasciate a condizione di dichiarare che non siano state apportate modifiche alle strutture e/o alle attività e/o agli impianti e/o al ciclo produttivo. Il caso di false attestazioni comporta le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. Il controllo della veridicità di quanto dichiarato avverrà a campione.

N.B. La voltura può essere rilasciata solo se viene dimostrata la continuità dell'attività tra l'intestatario dell'autorizzazione e il subentrante.

RICHIESTA DI VOLTURA DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ART.63

La richiesta di voltura è composta da:

1. Istanza in bollo datata e firmata dal richiedente **IN ORIGINALE** (*da consegnare a mano presso il Protocollo Generale anche se l'istanza è inviata in via telematica*). In caso di invio per Pec il bollo deve essere annullato a cura del richiedente;
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Attestazione del pagamento iniziale a titolo di acconto riportante la dicitura **ESEGUITO** del pagamento in acconto (non è accettata la sola disposizione di bonifico);
4. Precedente Autorizzazione rilasciata, **IN ORIGINALE**, completa della Planimetria autorizzata (*da consegnare a mano presso il Protocollo Generale anche se l'istanza è inviata in via telematica*);

N.B. In assenza del titolo autorizzativo precedente non sarà dato corso alla pratica.

5. Copia contratto di vendita o cessione dell'attività a qualsiasi titolo tra l'intestatario dell'autorizzazione ed il subentrante o altra documentazione da cui si evinca un passaggio diretto tra la società titolare dell'atto di deroga e la società richiedente voltura;
6. Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (ai sensi dell'art.47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000), nel quale il Datore di Lavoro, dichiara che “non sono state apportate modifiche alle strutture e/o alle attività e/o agli impianti e/o al ciclo produttivo rispetto alla precedente autorizzazione”;

N.B. Le attestazioni prodotte a firma del Datore di Lavoro che richiede la voltura dell'autorizzazione in deroga precedentemente rilasciata, **devono riportare espressamente a pena di nullità, la seguente dicitura: “consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste all'art. 76 dello stesso D.P.R. e delle conseguenze previste nell'art. 75”.**

7. Voltura dell'impianto di Messa a Terra (D.P.R.462/2001);
8. Ultima verifica periodica dell'impianto di Messa a Terra in corso di validità;
9. Ultima verifica periodica per macchine e impianti soggetti ad omologazione e verifiche (elevatori ecc...) o dichiarazione di non applicabilità, rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000;
10. Voltura C.P.I. o voltura S.C.I.A VV.F, se attività ricompresa nell'all. I del D.P.R. 151/2011; se non soggetta. In caso contrario, il documento di valutazione rischio incendio ai sensi del D.M. 03/09/2021, contenente anche il calcolo del carico d'incendio e il Piano di Emergenza ed Evacuazione, se applicabile;
11. documento di valutazione del rischio radon contenente i risultati della misurazione concentrazione media annuale di gas Radon. Qualora la campagna di misurazione non sia stata completata, produrre documento di valutazione del rischio radon, attestante l'avvio della campagna di rilevazione, completo di planimetria con l'ubicazione dei rivelatori, secondo quanto previsto al punto 3 lett. d) e e) dell'All.2 del D.lgs. 101/2020;
12. documento di valutazione del rischio chimico con elenco degli agenti chimici utilizzati, da cui si evinca per ciascuna sostanza un rischio "irrilevante" per la salute, nel rispetto del divieto di cui all'art. 65 del D.lgs. 81/08, completo delle relative schede di sicurezza conformi al regolamento REACH 878/2020. Qualora non si utilizzino sostanze chimiche oppure queste vengano utilizzate dal solo datore di lavoro o da imprese esterne (ad es. per le pulizie), tali indicazioni devono comunque essere inserite nel DVR chimico.

Nel caso di utilizzo di farine o altre sostanze sensibilizzanti oppure in caso di presenza di gas di scarico proveniente da motori diesel, deve essere effettuata un'attenta valutazione dei rischi, mettendo in atto tutte le misure tecniche necessarie per la riduzione del rischio, comprese analisi delle concentrazioni delle polveri o dei fumi in aria che attestino una concentrazione inferiore ai limiti di legge.

N.B. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta successivamente alle verifiche dei locali e della documentazione presentata.

A saldo delle prestazioni necessarie sarà richiesto pagamento integrativo.

Si invita a non presentare documentazione rilegata a libro o a spirale.

Il modulo di Istanza/Richiesta e la Scheda Anagrafica Ditta sono scaricabili dal sito ufficiale della ASL Roma 2.

N.B. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di conservare l'atto autorizzativo completo di planimetria allegata, in originale, da esibire a richiesta dell'Organo di vigilanza o altra autorità competente.

Allegato 1 alla NOTA INFORMATIVA PER L'UTENTE

Autorizzazione in deroga art. 63 c.5 del D.lgs. n.81/2008

Elaborato Grafico

Le copie dell'elaborato grafico devono essere identiche e redatte, ciascuna in un foglio separato, con data, timbro e firma del legale rappresentante/datore di lavoro e di un professionista abilitato ed iscritto all'albo professionale. Ciascun elaborato deve contenere:

- 1) Frontespizio con le seguenti informazioni: nome e logo della sola Azienda che presenta l'Istanza/Richiesta completo di P. IVA, la dicitura "Richiesta di autorizzazione in deroga art. 63 D.lgs. 81/08", la via/piazza, il numero/i civico/i dell'immobile con specifica delle attività svolte nei singoli locali oggetto di autorizzazione e mq complessivi dei locali oggetto di autorizzazione e mq complessivi dell'attività.
- 2) Stralcio di mappa stradale con individuazione della localizzazione dell'immobile interessato;
- 3) Rappresentazione grafica schematica degli ambienti di lavoro da derogare oggetto dell'autorizzazione, comprensivi di quelli presenti ai piani collegati strutturalmente (ad esempio con scale) con il piano dei locali interrati/seminterrati se presenti.
- 4) Pianta ed almeno due sezioni ortogonali, con indicazione delle quote progressive dal piano campagna, in scala 1:50 o 1:100 (è possibile usare una scala con rapporto minore qualora si tratti di ambienti di ampia superficie), quotate al finito e contenenti la vista in pianta dei locali oggetto della richiesta, con l'indicazione della loro destinazione, la superficie calpestabile e l'indicazione puntuale delle altezze utili presenti all'interno di ogni singolo ambiente, la rappresentazione di eventuali soppalchi con indicazione delle altezze nette esistenti al di sopra e al di sotto del piano di calpestio degli stessi e della portata massima consentita. Gli elaborati dovranno riportare anche lo schema dell'impianto di aerazione (utilizzando i colori previsti dalla normativa tecnica applicata) con indicazione della portata, velocità dell'aria e direzione del flusso per ogni singola bocchetta, unità di trattamento, recuperatori ecc... Dovrà essere riportata l'altezza e la posizione delle sezioni di espulsione e aspirazione dell'aria esterna in relazione al piano di calpestio e alle vie di circolazioni adiacenti. Sulla planimetria dovrà essere riportata altresì una tabella con i valori di riferimento previsti dalle norme tecniche per ogni singolo ambiente, confrontati con quelle di progetto. Rappresentazione delle uscite di emergenza/sicurezza (U.S.) e del percorso d'esodo (colore verde) con indicazione dell'altezza e larghezza (intesa come luce netta) e verso di apertura, indicazioni degli impianti e dei presidi antincendio presenti (colore rosso). Se presente, le misure della/e scala/e (larghezza, alzata e pedata) in pianta e in sezione.
- 5) Una tabella riassuntiva delle superfici dei vari locali (es. laboratorio, cucina, servizi igienici ecc.), con eventuali superfici finestrate apribili di ogni singolo locale, le eventuali superfici complessive finestrate, rapporto aeroilluminante (rapporto tra superficie finestrata apribile e superficie del locale), la destinazione d'uso specifica delle attività a cui saranno destinati, la superficie in metri quadri dei singoli locali, le altezze nette minime e massime di ogni locale, calcolate anche come altezze medie ai sensi dell'allegato IV punto 1.2.3 del D.lgs. 81/08.

Allegato 2 alla NOTA INFORMATIVA PER L'UTENTE

Autorizzazione in deroga art. 63 c.5 del D.lgs. n.81/2008

Relazione Tecnica dell'Impianto di Aerazione

Tale relazione, specificamente riferita alle lavorazioni da svolgere nei singoli ambienti oggetto dell'istanza e aggiornata con le più recenti normative UNI di riferimento, deve necessariamente dettagliare almeno le seguenti informazioni:

- 1) Il tipo di impianto di aerazione realizzato (es. a tutt'aria, ricircolo, ecc.), conforme a quanto previsto nell'allegato IV, punti 1.3 e 1.9 del D.lgs. 81/08 e dalla norma UNI 10339:1995 e sua descrizione dettagliata (comprensivo di quello di estrazione), riportante le caratteristiche tecniche globali dell'impianto e degli elementi che lo compongono (ventilatori, sezione umidificazione, filtri ecc.), umidità e temperatura degli ambienti, controllo dei livelli di rumore e vibrazioni compresa la procedura di gestione e manutenzione.
- 2) l'affollamento massimo di progetto;
- 3) la superficie ed il volume dell'intero locale e dei singoli vani, coincidente con quanto rappresentato nell'elaborato grafico;
- 4) la portata complessiva e per singolo ambiente d'aria esterna e di eventuale aria di ricircolo dell'impianto, la portata dell'aria alle singole bocchette d'immissione e di estrazione con il loro dimensionamento/misure (conformi al punto 9.1.1.3 della norma UNI 10339:95);
- 5) la velocità dell'aria all'interno del volume convenzionalmente occupato;
- 6) Le portate d'aria esterna e/o di estrazione di progetto, in m³/h d'aria per persona e/o unità di superficie e ricambi d'aria conformi a quanto richiesto nel Prospetto III, punto 9.1.1 della norma UNI 10339:1995;
- 7) Le caratteristiche della filtrazione dell'aria secondo la vigente Norma UNI di riferimento;
- 8) le temperature medie interne ed esterne assicurate d'estate e d'inverno;
- 9) l'altezza della presa d'aria esterna dal piano stradale più elevato di accesso all'edificio, e caratteristiche del sito di captazione e la distanza da altre fonti di inquinamento;
- 10) le indicazioni dei livelli sonori all'interno dei locali durante il funzionamento dell'impianto nei limiti di quanto previsto nel D.lgs. 81/08;
- 11) prime indicazioni sulla manutenzione.

Si faccia comunque riferimento anche alla classificazione dell'aria estratta ETA3 e ETA4 di cui alla Norma UNI 16797-3 proveniente da locali nei quali l'emissione di umidità, processi e sostanze chimiche riducono considerevolmente la qualità dell'aria in funzione (spogliatoi o servizi con presenza di docce, ambienti con presenza di altri inquinanti ecc) e la necessità di estrarre tale aria tramite condotti separati in accordo a UNI CEN/TR 16798-4:2018 - Parte 4.

Per quanto riguarda gli impianti progettati e realizzati successivamente al ritiro della norma UNI 10339 84 luglio 2024) e quindi seguendo le norme UNI CEN/TR 16798-X, fermo restando i contenuti previsti nel precedente paragrafo, nella relazione tecnica si dovrà:

- Specificare e giustificare adeguatamente il livello di qualità dell'aria interna attesa (classe IEQ), in relazione alle attività svolte nei singoli locali, di norma non inferiore a IEQ_{II} per locali con presenza continuativa di lavoratori e non inferiore a IEQ_{III} per gli altri locali.

N.B. In attesa del recepimento della norma in Italia e quindi della definizione dei parametri di progetto corrispondenti alle quattro classi IEQ, si faccia riferimento ai valori di default contenuti nelle appendici. In ogni caso il valore minimo di portata di aria esterna non potrà mai essere inferiore a 4 l/s = 14,4 mc/h.

- Come indicato nel progetto nazionale italiano di recepimento della norma, utilizzare il metodo 2 per il calcolo delle portate orarie di immissione e specificare, in particolare, i parametri di progettazione ed analisi energetiche relativamente a: comfort termico, qualità dell'aria interna, illuminazione ed acustica.
- Fornire le tabelle 2 e 3 previste nell'appendice B.8 della EN 16798-1.

- Fornire il calcolo della distanza tra la presa di immissione d'aria esterna e quella di estrazione dell'aria interna.

Per le estrazioni dei servizi igienici, fatte salve le indicazioni del Regolamento Edilizio e di Igiene e altre norme specifiche ove applicabili, per funzionamento discontinuo il minimo è pari a 8 vol/h e per funzionamento continuo 4 vol/h.

Per ulteriori approfondimenti, si faccia riferimento al rapporto tecnico CR16798-2 che contiene anche alcuni esempi di calcolo.

N.B. il ricircolo dell'aria nelle strutture sanitarie non è ammesso, in relazione al rischio biologico e in ogni caso quando nell'aria inquinata sono presenti sostanze cancerogene o sospette cancerogene o allergizzanti. Per le altre attività, il ricircolo non è auspicabile. Nel caso in cui tuttavia venisse previsto, occorre rispettare quanto segue:

- tutte le sorgenti inquinanti devono essere individuate e controllate mediante impianti di aspirazione
- gli inquinanti che si sviluppano nel progetto o nella lavorazione devono essere identificati
- gli inquinanti devono essere classificati come relativamente "poco tossici" (ad es. range TLV > 100 ppm)
- deve essere applicata la migliore tecnologia disponibile per abbattere efficacemente ciascun inquinante e/o la miscela degli inquinanti
- deve essere possibile effettuare la misura diretta o indiretta della concentrazione in aria degli inquinanti sviluppati
- devono essere presenti dispositivi di allarme ottici/acustici che segnalino i guasti all'impianto di depurazione nonché la necessità di provvedere a manutenzione.

Principali fonti tecniche e normative di riferimento dei requisiti e gli standard di aerazione, microclimatici e tecnologici degli impianti di trattamento aria:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - "Testo unico" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 1° marzo 1968 n.186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici
- D.M. 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quadecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (ex D.P.R. 224/88);
- D.lgs. 106/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.P.R. n. 392 del 18.04.1994 Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
- Legge 13/7/1966 n.615 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico
- DPR 22/12/1970 n.1391 Regolamento per l'esecuzione della legge 13/7/1966 n.615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico in particolare al settore degli impianti termici
- DM 1/12/1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione
- Circolare del Ministero dell'Interno 25/11/1969 n.68 Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete
- DL 6/12/1971 n.1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e relativi decreti di approvazione;
- L. 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relative al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
- D.M. 26 GENNAIO 2010 Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici;
- D.LGS. 3 marzo 2011 n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
- D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4, della Legge 09.01.1991, n. 10 e s.m.i.;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e s.m.i.
- D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L. 28 dicembre 1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e s.m.i.;

- DM 24 novembre 1984 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e relativi regolamenti di esecuzione e circolari di istruzione
- D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
- DM 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- Tutte le norme tecniche UNI, UNI-EN, UNI-CEN/TR ecc..... vigenti ed applicabili ed in particolare le UNI EN 16798-X e la UNI EN ISO 16890-1:2017

Principali fonti tecniche e normative di riferimento per gli interventi di manutenzione, sanificazione e pulizia periodica degli impianti di trattamento aria:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - "Testo unico "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- istruzioni fornite a tal scopo dal progettista degli impianti se disponibili e dai costruttori delle apparecchiature e dei componenti degli impianti, compresi i filtri;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento del Ministero della Salute < Allegato A >: "Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione", Provvedimento 5 ottobre 2006 n. 2636;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sul documento recante "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria", repertorio atti n. 55/CSR del 7 febbraio 2013;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi", repertorio atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015.
- Piano di controllo, sanificazione e sorveglianza periodica anche secondo le indicazioni del'ISS sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 n:33/20.